

# La polizia giudiziaria

---

## La polizia giudiziaria: soggetto, ma non parte

La polizia giudiziaria ha il compito di prendere notizia di reato, anche di propria iniziativa, e di impedire che essi siano portati a conseguenze ulteriori; deve, inoltre, compiere quanto necessario per acquisire fonti di prova ed identificare gli autori (art. 55). La polizia giudiziaria è soggetta al procedimento, ma non parte del processo.

Nella fase processuale in senso stretto, la P.G. non è parte, giacché innanzi al giudice dell'udienza preliminare o dibattimentale non ha alcuna titolarità delle pretese giuridiche sostanziali azionate in quella sede, spettando l'azione penale al P.M. e le azioni civili (legittimazione attiva e passiva) alle parti private: parte civile, responsabile civile, imputato, civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

La P.G. è centro propulsivo del procedimento, di cui è soggetto attivo, ma non del processo.

## Strutturazione della P.G.: dipendenza e subordinazione

La scelta legislativa è stata quella di non istituire un autonomo corpo di polizia giudiziaria, che sarebbe stato alle dipendenze non solo funzionali, ma anche organizzative e gerarchiche della autorità giudiziaria.

L'esigenza di una effettiva dipendenza funzionale, ma non gerarchica, dalla magistratura era imposta dalla previsione costituzionale (art. 109) per la quale "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria".

A seconda della diversità di dipendenza funzionale e quindi della incidenza del ruolo direttivo del P.M. nell'espletamento delle indagini, si hanno (art. 56) ad un livello minimale i generici organi di P.G. tenuti per legge ad espletare indagini (a.e. ispettori del lavoro, vigili urbani, guardie delle province), ma normalmente investiti di funzioni amministrative. Seguono, ad un livello intermedio, i Servizi di P.G. adibiti, in via esclusiva e con carattere di continuità, a compiti investigativi, ma nell'ambito delle istituzioni di provenienza (a.e. Squadre Mobili presso le Questure, Nuclei operativi presso i Comandi dei CC., Nuclei di P.T. presso i Comandi della G.d.F.).

Al livello più intenso si trovano le Sezioni di P.G. istituite presso le procure della Repubblica in sede di Tribunale, destinate anch'esse, in via esclusiva e con carattere di continuità, ad attività di P.G.. Le diversità tra le strutture in esame consistono: per i generici organi di P.G., nella loro destinazione sporadica ad indagini di P.G.; per i servizi e le sezioni nella destinazione permanente ed esclusiva, almeno tendenzialmente.

La differenza tra servizi e sezioni risiede non solo sulla diversità di ubicazione, ma anche sul diverso rapporto con la A.G.. Le sezioni di P.G., sono istituite presso ogni procura della Repubblica; i servizi, invece, presso le sedi di Questura e Comandi C.C. e G.d.F. (art. 56).

Le sezioni dipendono dai rispettivi procuratori della Repubblica presso il Tribunale.

Per i servizi non sussiste né la diretta dipendenza né una funzione di autorizzazione